



Decisione/1686/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 5537/TFNSVE/2025-2026

## **IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

### **SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

Sul procedimento 5537/TFNSVE/2025-2026, 5537 - Ricorso proposto dalla società COLOGNA CALCIO (matricola 951470) contro la società CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matricola 600521) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ALOISI EDOARDO (matricola 6757147)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società COLOGNA CALCIO (matricola 951470) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ALOISI EDOARDO (matricola 6757147).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 486,00 (quattrocentottantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matricola 600521) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore ALOISI EDOARDO (matricola 6757147) nella misura di euro 486,00 (quattrocentoottantasei/00), in favore della società COLOGNA CALCIO (matricola 951470).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai